

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **492/1987** (ECLI:IT:COST:1987:492)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **14/10/1987**; Decisione del **25/11/1987**

Deposito del **10/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **23/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3716**

Atti decisi:

N. 492

ORDINANZA 25 NOVEMBRE-10 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 ("Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria"), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 ("Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari."), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dal giudice istruttore presso il Tribunale di Foggia, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa il 27 maggio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge con legge 7 agosto 1982, n. 516 nella parte in cui, sanzionando penalmente "la omessa annotazione degli stampati per la compilazione di ricevute fiscali senza definire il relativo obbligo, opera un implicito e generico rinvio alla disciplina fiscale che lo contempla, e cioè ai decreti ministeriali 13 ottobre 1979, 18 gennaio 1980 (art. 4) e 28 gennaio 1983 (art. 4)" e, dunque, in definitiva, contempla una sanzione penale per la violazione di un obbligo imposto da un atto amministrativo;

Considerato che, come risulta da numerose pronunce di questa Corte (tra cui le sentt. nn. 26 del 1966, 168 del 1971, 58 del 1975), il principio di legalità dei reati e delle pene deve ritenersi soddisfatto quando nella norma primaria siano indicati i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti alla cui trasgressione deve seguire la sanzione penale, potendo così ritenersi che il reato sia tassativamente determinato in tutti i suoi elementi costitutivi;

che nella specie la norma impugnata descrive il comportamento omissivo illecito con sufficiente precisione, restando altresì chiara la ratio legis, che è quella di impedire la produzione o il commercio clandestini di stampati idonei ad evitare l'evasione fiscale e rimandando all'autorità amministrativa la sola emanazione di prescrizioni di dettaglio;

che pertanto la questione si rivela manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 ("Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria"), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, ("Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari."), sollevata, in riferimento all'art. 25, Cost., dal giudice istruttore del Tribunale di Foggia con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 (reg. ord. n. 316 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.